



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORDINANZA

N. 6 DEL 17/02/2020 PROT. 1896

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE 2020 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.C. n° 22 del 10/02/2020 con la quale il Comune di Salice Salentino intende organizzare anche per quest'anno il Carnevale 2020, in collaborazione con la locale Associazione "SMILE" - Onlus 146/DIR/2018/00211 con sede in via Capitano Innocente, 1;

VISTO il dettagliato crono-programma della manifestazione che prevede per domenica 23 febbraio 2020 alle ore 14,30, il raduno e partenza in via Umberto I°, dei gruppi mascherati e la successiva sfilata lungo le vie Fontana, Cairoli, Gastone Valente, Filippa Marangi, Capitano Innocente, XX Settembre, Vittorio Emanuele II e arrivo alle 17,00, in Piazza Plebiscito;

VISTO il provvedimento sindacale n° 04 del 17/02/2020, con il quale è stata autorizzata le manifestazioni carnevalesche di cui sopra;

PRESO ATTO che il percorso lungo il quale si svolge la carovana dei gruppi mascherati interessa esclusivamente strade comunali;

RITENUTO necessario ai fini della sicurezza del pubblico, dei partecipanti alla sfilata e della circolazione, di dover disporre la sospensione del traffico veicolare, sia nella fase di raduno dei gruppi mascherati, che durante tutto il percorso;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto di nomina n. 2 02/01/2020 con cui il Sindaco attribuisce al Comandante della Polizia Locale le funzioni di Responsabilità del II settore *Polizia Locale - Protezione Civile*;

ORDINA

nella giornata di domenica 23 febbraio 2020:

- la sospensione temporanea della circolazione veicolare, limitatamente alla partenza e al passaggio della sfilata dei gruppi mascherati, nell'arco temporale che va dalle ore 14:00 alle ore 17:30 circa, e, comunque, fino al completamento della sfilata sulle vie Umberto I, Fontana, Cairoli, Gastone Valente, Filippa Marangi, Capitano Innocente, XX Settembre, Vittorio Emanuele II e Piazza Plebiscito.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito della manifestazione, in entrambi i sensi di marcia

nel tratto interessato dalla sfilata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei gruppi mascherati, di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza e/o del personale dell'organizzazione;

E' sempre consentito, con le dovute cautele e su indicazione del personale addetto alla sorveglianza, nelle vie interdette temporaneamente al traffico l'accesso ai mezzi di soccorso pubblico, di polizia, di trasporto pubblico, nonché ai residenti-esercanti per entrare ed uscire dalle private proprietà o dalle sedi delle attività.

DEMANDA

alla locale Associazione "SMILE Onlus", alla quale è stata demandata l'organizzazione della manifestazione, l'attuazione delle chiusure temporanee del traffico e dei divieti di sosta sulle piazze e strade interessate, nonché di predisporre le opportune temporanee deviazioni al traffico lungo le vie alternative, con la collocazione di adeguata cartellonistica stradale a salvaguardia della fluidità e sicurezza della circolazione.

In particolare:

- la chiusura temporanea al traffico veicolare su via Umberto I dovrà essere reso noto all'utenza mediante la collocazione, nei varchi d'ingresso, di transenne stradali dotate del cartello stradale di "divieto di transito" (Fig. II 46 art. 116 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e copia della presente ordinanza.
- l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, sulla medesima strada dovrà essere reso noto mediante la collocazione all'interno dello stesso, almeno 48 ore prima, di più segnali verticali indicanti il "divieto di sosta" (Fig. II 74 art. 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) muniti del pannello integrativo recante il giorno e le ore di l'inizio e fine della limitazione temporanea, nonché la rimozione forzata;

Tutta la segnaletica stradale impiegata dovrà essere conforme al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada), e collocata, ai sensi dell'art. 81 dello stesso regolamento, a cura dell' Associazione SMILE Onlus e, successivamente, rimossa senza alcun ritardo.

Dovranno, inoltre, essere adottate tutte quelle misure cautelari e precauzionali, non finora citate, che si ritenessero utili a tutela dell'incolumità del pubblico e dei partecipanti.

Prima dell'inizio della manifestazione, l'organizzazione dovrà effettuare un preventivo sopralluogo sul percorso interessato dalla carovana, annullando la manifestazione, qualora non sussistano condizioni di sicurezza.

Tutti gli incroci e qualsiasi altro punto pericoloso lungo i tratti delle strade e piazze chiuse dovranno essere segnalati e/o presidiati da idoneo e qualificato personale volontario e/o incaricato dall'Associazione SMILE Onlus.

La sfilata dei gruppi mascherati dovrà essere delimitata da un mezzo che precede e uno che segua la stessa, entrambi muniti di dispositivi a luce intermittente gialla.

Ai partecipanti alla sfilata, a cura degli organizzatori, prima dell'inizio dovrà essere impartito l'obbligo di rimanere scrupolosamente all'interno del percorso, senza sconfinarvi;

DISPONE

1. che si renda pubblica la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. che sia notificato al Presidente dell'Associazione "SMILE" - Onlus 146/DIR/2018/00211 con sede a Salice Salentino in via Capitano Innocente, 1.
3. alla pubblicazione della medesima sul sito internet istituzionale del comune <http://www.comune.salicesalentino.le.it> ;

AVVERTE

1. che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
2. che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni;
3. che avverso la presente ordinanza è ammesso:
 - **ricorso amministrativo** ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92, e successive modificazioni, nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta (60) giorni e con

COPIA

le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92, e successive modificazioni;
ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con **ricorso straordinario al Capo dello Stato**, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 200

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 17/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 17/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 18/02/2020
